

**SUSTENIA S.R.L.**

**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)**

**Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.**

**Numero di Codice Fiscale**

**e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 27/20 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**Oggetto: fornitura piante elofite appartenenti a ecotipi locali.**

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia s.r.l.,

**PREMESSO**

- che Sustenia S.r.l. ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la realizzazione di "progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità";
- che il Comune socio di Calderara di Reno ha incaricato Sustenia S.r.l. di piantumare con elofite e altre piante acquatiche, il biolago sito in via Nilde Iotti

**CONSIDERATO**

- che, il Vivaio Azienda Agricola Morisi Michele è l'unico fornitore conosciuto di elofite appartenenti a ecotipi autoctoni.

**VISTO**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 32, co. 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, co 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che per forniture fino a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere autonomamente.

**DETERMINA**

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 con la ditta AZIENDA AGRICOLA MORISI MICHELE, via Cavamento n. 19 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. – MRSMHL67L10G467X – P. IVA 00289871204, la fornitura e impianto di n. 64 piante elofite autoctone.
- 2) Di impegnare per la fornitura la somma di euro 705,00 oltre a euro 70,50 per IVA al 10 %, per complessivi euro 775,50.
- 3) La fornitura dovrà avvenire entro il mese di giugno 2020.
- 4) Il contratto si perfezionerà mediante lettera commerciale o posta certificata, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016.
- 5) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG è: Z432D257C2.**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda e al Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 04 giugno 2020

L'Amministratore Unico

(Vladimiro Longhi)